

# I soggetti del contratto di agenzia

ALESSANDRO LIMATOLA

## Premessa

L'attività di agenzia, consistente nella promozione stabile di affari per conto del preponente in una zona determinata (art. 1742 c.c.), è in concreto espletabile nelle forme più svariate, e non necessariamente secondo canoni rigidi e prestabiliti: ciò perché le situazioni e le esigenze che si pongono sono diverse da settore a settore, nonché da caso a caso.

Da cui il possibile rifluire nell'alveo contrattuale tanto dell'agente che espleti l'attività avvalendosi di una organizzazione e di mezzi, quanto di quello che impieghi esclusivamente il proprio lavoro.

## L'agente come imprenditore commerciale e non

La promozione della conclusione di contratti, ove svolta con l'ausilio di una organizzazione di capitali e/o persone, solleva l'interrogativo sulla qualificazione dell'agente, lavoratore autonomo, alla stregua di un imprenditore commerciale o meno.

Indubbiamente l'agente esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di servizi *ex art.* 2082 c.c.: non a caso, la stessa rientra tra le previsioni dell'art. 2195 c.c., essendo *a)* diretta alla produzione di servizi (n. 1), *b)* intermediaria

nella circolazione dei beni (n. 2) e *c)* ausiliaria delle attività imprenditoriali in genere.

Ne consegue che, laddove l'attività di agente sia esercitata in forma collettiva, tramite una società di persone (eventualmente impropria o di fatto) o di capitali, o con largo impiego di mezzi (immobili, dipendenti, subagenti, automezzi), la risposta non può che essere positiva.

I dubbi sorgono invece quando l'agente (come nella stragrande maggioranza di casi) disponga di una organizzazione minima, o addirittura familiare, cioè del solo telefono di casa (per il quale funge da segretaria la moglie durante la sua assenza) o di un cellulare con segreteria telefonica, di un copia-commissioni, di uno schedario clienti, di un campionario, di un computer con stampante e di un'automobile (la stessa usata per le sue esigenze personali).

In tale caso, atteso che non può esserci impresa (art. 2082 c.c.) senza azienda, e se questa *ex art.* 2555 c.c. «è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», deve ritenersi che l'agente sia un piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c., come tale esonerato dalle scritture contabili (art. 2214, co. 3), non soggetto a fallimento (art. 2221 c.c.), e tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai soli fini di pubblicità notizia.

Dal canto suo, la giurisprudenza non ha sinora espresso un orientamento univoco, asseverando ora l'aprioristica sussistenza della natura commerciale dell'agente (Cass. n. 5195/1987; Cass. n. 1516/1973), ora la necessità di un concreto accertamento dell'organizzazione (Trib. Cagliari, 26 maggio 1989; App. Firenze 22 agosto 1981).

Vero è che il riconoscimento o meno della qualifica imprenditoriale dell'agente presenta non pochi risvolti di ordine pratico, primo fra tutti quello di carattere fiscale.

La situazione dell'agente varia infatti a seconda che si consideri l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nel qual caso il suo reddito viene sempre considerato come reddito d'impresa (art. 55, d.p.r. n. 917/1986), ovvero l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nel qual caso invece non può in alcun modo prescindere da un indagine finalizzata ad accertare lo svolgimento di un'attività professionale con elementi di organizzazione (Corte cost. n. 156/2001, in analogia a quanto disposto da Corte cost. n. 3477/1987 per l'imposta locale sui redditi, ILOR).

Ulteriore problema di ordine pratico è dato poi dall'applicabilità o meno, in caso di trasferimento d'azienda, dell'art. 2112 c.c., in relazione alla cessione della clientela,

oltre che agli eventuali lavoratori alle dipendenze dell'agente.

In specie a valere è ora il riconoscimento della vincolatività della disciplina garantista di legge, specie qualora il trasferimento abbia avuto luogo in due fasi, vale a dire di retrocessione dell'azienda al preponente e di consegna, da parte di questi, al nuovo agente, sempre che l'entità economica conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione del nuovo titolare con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento (Cass. n. 3974/1995; Cass. n. 6790/1988); ora il diniego della stessa, con conseguente assunzione di una mera successione temporale di soggetti distinti nello svolgimento dell'attività di agenzia in favore del medesimo preponente, ove mai non sia intervenuto alcun rapporto fra il primo e il secondo titolare dell'agenzia, per essere questi subentrato dopo la cessazione dell'attività del predecessore ed essere stato definito ogni rapporto tra questo e il preponente, senza che in contrario possa rilevare l'oggettiva identità dell'attività svolta – anche con la utilizzazione di beni già appartenenti al primo – dal secondo agente (Cass. n. 378/1990).

## Il ruolo degli agenti

In sede di qualifica ben può valere il dato della iscrizione nel ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio (istituito dalla L. n. 316/1968, come modificata dalla L. n. 204/1985; cfr. d.m. 21 agosto 1985), di fatto richiedente la sussistenza di determinati requisiti soggettivi e professionali.

Ciò perché se, *da un lato*, la mancata iscrizione comporta una specifica sanzione amministrativa (a carico anche del preponente), *dall'altro*, per quanto la previsione dell'art. 9, L. n. 204/1985, non possa essere applicata ove prescrive la nullità del contratto di agenzia stipulato da un soggetto non iscritto al ruolo (trattandosi di norma in contrasto con la Direttiva n. 86/653/CE; cfr. Corte Giustizia CEE 30 aprile 1998, C-215/97; Corte di Giustizia CEE 13 luglio 2000, C-456/98; Corte di Giustizia CEE 6 marzo 2003, n. 485/01; Cass. n. 7844/2003), è indubbio che la omessa iscrizione possa fungere da utile indizio ai fini dell'indagine circa il reale possesso dei tratti di imprenditorialità da parte dell'agente.

## Il preponente quale imprenditore commerciale e non

L'art. 1742 c.c., se consente di individuare, tramite la determinazione dell'oggetto del contratto,

la figura dell'agente, nulla dispone in ordine all'altro soggetto del rapporto, il preponente.

Tale può essere un imprenditore, commerciale *ex art.* 2082 c.c. e non (agricolo o artigiano), come anche un privato, se non addirittura un ente pubblico, anche non economico (Cass. n. 2691/1985).

Ancor più, può trattarsi di uno straniero, applicandosi in tal caso le norme in punto di giurisdizione e di legge regolatrice delle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia.

Il riferimento in particolare è alla L. n. 218/1995, per la quale, *da un lato* la giurisdizione italiana sussiste qualora il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c., fermi restando i criteri stabiliti dalle sez. 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles (27 settembre 1968) anche qualora il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente se si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della stessa (art. 3, comma primo e secondo); *dall'altro*, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali applicabili (art. 57) (cfr. Corte Giustizia 9 novembre 2000, C-381/98).